

Regolamento

nomine
nelle partecipate
della Fondazione



FONDAZIONE CRC

Regolamento

nomine
nelle partecipate
della Fondazione

Approvato dal Consiglio Generale
nella seduta del 7 luglio 2014
e modificato dal Consiglio Generale
nelle sedute del 13 luglio 2015,
del 24 ottobre 2016, del 23 aprile,
dell'8 ottobre e del 17 dicembre 2018
e del 21 ottobre 2020



FONDAZIONE CRC

TITOLO I
PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

TITOLO II
NOMINE, DESIGNAZIONI E INDICAZIONI NELLE SOCIETÀ
CONTROLLATE O PARTECIPATE
OPPURE NEGLI ENTI DI CUI LA FONDAZIONE FA PARTE

Art. 4 - Candidati

Art. 5 - Nomine, designazioni e indicazioni

Art. 6 - Codice Etico

TITOLO III
PUBBLICITÀ

Art. 7 - Pubblicità

Art. 8 - Norme transitorie

TITOLO I PREMESSE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito indicata come "*Fondazione*", disciplina le procedure per le nomine, le designazioni e le indicazioni dei componenti gli Organi delle società controllate o partecipate direttamente dalla Fondazione (in cui si ricomprendono, ai sensi del presente regolamento, le società del Gruppo UBI Banca S.p.A., sebbene partecipate indirettamente) o degli Enti di cui la stessa Fondazione fa parte, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (A.C.R.I.) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 (Definizioni)

1. Per le nomine, designazioni e indicazioni effettuate all'interno degli Organi delle società controllate o partecipate dalla Fondazione o degli Organi degli Enti di cui la stessa Fondazione faccia parte, si intendono:
 - a. per "*nomine*", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare ai sensi dello Statuto della società o dell'Ente;
 - b. per "*designazioni*", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare in forza di accordi vigenti con uno o più altri soci;
 - c. per "*designazioni congiunte*", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare congiuntamente ad altro/i soggetto/i;
 - d. per "*struttura operativa*", l'insieme dei dipendenti in servizio presso la Fondazione;

- e. per "*società*", le società commerciali disciplinate dal Codice Civile dall'art. 2251 all'art. 2554 e dall'art. 2602 all'art. 2620.
- f. per "*componenti gli Organi*", i componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo;
- g. per "*enti di cui la Fondazione stessa fa parte*", i soggetti istituzionali o senza scopo di lucro, dotati di autonomia giuridica.

Art. 3 (Principi generali)

1. La Fondazione provvede alle nomine, designazioni o indicazioni di propria competenza nelle società controllate o partecipate oppure in altri Enti di cui faccia parte indicando figure di elevata professionalità ed in possesso dei requisiti richiesti dallo specifico incarico, in consonanza con quanto disposto dalla normativa, dallo Statuto e dal Codice Etico vigenti.
2. Tali nomine, designazioni o indicazioni hanno luogo secondo criteri volti a garantire l'autorevolezza, la professionalità, l'onorabilità e la competenza, in funzione delle caratteristiche della società o dell'Ente e del ruolo da ricoprire. Le stesse avvengono nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate o dell'Ente in cui sono effettuate.

TITOLO II NOMINE, DESIGNAZIONI E INDICAZIONI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE OPPURE NEGLI ENTI DI CUI LA FONDAZIONE FA PARTE

Art. 4 (Candidati)

1. I candidati devono essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire.

2. I candidati non devono:
 - a. essere soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche non in via definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi;
 - b. essere legati da vincoli, fino al terzo grado incluso, di parentela, affinità o matrimonio con il Presidente o con i componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale della Fondazione;
 - c. essere soci, in una o più società (ad esclusione di quelle quotate su mercati regolamentati), con esponenti gli Organi e/o il Direttore Generale della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione, in sede di valutazione dei candidati e relativa nomina, può ritenere non rilevante, nella fattispecie, la dichiarata cointeressenza;
 - d. ricoprire altro incarico in società partecipata o controllata dalla Fondazione a seguito di nomina, designazione o indicazione da parte della stessa Fondazione, fatta eccezione per le nomine, le designazioni e le indicazioni in società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta, in tale momento, da Fondazioni di origine bancaria;
 - e. aver ricoperto, su nomina, designazione o indicazione da parte della Fondazione, incarichi in società partecipate o controllate dalla stessa Fondazione per 3 mandati e/o per un periodo di tempo complessivamente superiore a 9 anni, anche se riguardanti società diverse; questa limitazione non trova applicazione nei confronti della struttura operativa nell'esercizio delle proprie funzioni;
3. I candidati a ricoprire l'incarico di componente il Collegio Sindacale di società controllate o partecipate dalla Fondazione devono essere iscritti, da almeno un quinquennio, al Registro dei Revisori legali, al momento della nomina, designazione o indicazione a cura della Fondazione.
4. I soggetti nominati, designati o indicati da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, né di legge né di Statuto, rispetto all'incarico che sono chiamati a ricoprire o dichiarare per iscritto la propria disponibilità a rinunciare al ricoperto e incompatibile incarico, a pena di nullità.
5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la stessa Fondazione, ivi ricomprendendo le Fondazioni eventualmente incorporate; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato, in tali società, in corso all'atto della designazione o della votazione.

Art. 5

(Nomine, designazioni e indicazioni)

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi di Statuto, l'effettuazione delle nomine, designazioni e indicazioni di competenza della Fondazione, facendo ricorso ad opportune procedure di selezione del candidato più idoneo. Le decisioni in tal modo assunte sono debitamente motivate e riportate nel relativo verbale.
2. Delle nomine, designazioni e indicazioni effettuate viene data adeguata informativa al Consiglio Generale nella prima seduta utile, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione della Fondazione.
3. In presenza di mancata accettazione in forma scritta dell'incarico da parte del soggetto nominato, designato o indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di un nuovo nominativo.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 e all'art. 4, comma 2, lett. d-e) del presente Regolamento non trovano applicazione in caso di designazioni congiunte, non rientrando le stesse nella disponibilità esclusiva della Fondazione.

Art. 6 **(Codice Etico)**

1. I soggetti nominati, designati e indicati devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune da parte del Direttore Generale sul contenuto del Codice Etico della Fondazione, ai cui principi generali fare riferimento nell'espletamento del relativo incarico.

TITOLO III **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Art. 7 **(Pubblicità)**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 8 **(Norme transitorie)**

1. Il presente Regolamento è in vigore dal 1° settembre 2014. Ai fini del conteggio dei limiti fissati dall'art. 4, comma 2, lett. e) si tiene anche conto dei mandati ricoperti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Alle designazioni e nomine effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

www.fondazionecrc.it



Fondazione CRC
Via Roma 17 • 12100 Cuneo • Italia
tel.: +39 0171.452711 • fax : +39 0171.452799
info@fondazionecrc.it